

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 867 del 19/09/2017

Oggetto:	FORNITURA SERVIZIO ANNUALE VALIDAZIONE CAPPE. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
-----------------	--

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE le cappe di aspirazione da laboratorio, comunemente chiamate **cappe chimiche**, sono considerate lo strumento principale per la protezione sia dai rischi di incendio e d'esplosione causati da reazioni chimiche incontrollate, sia dal rischio legato alla tossicità delle sostanze chimiche utilizzate e costituiscono quindi i principali dispositivi di protezione collettiva nei laboratori, per la tutela della salute degli operatori dal rischio derivante dall'uso e manipolazione di agenti chimici pericolosi;

CHE tali DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) hanno lo scopo di ridurre alla fonte la concentrazione ambientale di polveri, fumi, gas e vapori di sostanze tossiche che si possono generare durante le attività svolte nei laboratori e di proteggere l'operatore da schizzi, incendi o esplosioni, infortuni e danni alla salute, tuttavia rappresentano normalmente zone di potenziale pericolo poiché all'interno possono svilupparsi atmosfere tossiche anche estremamente infiammabili od esplosive e di conseguenza la loro efficienza deve essere verificata non solo al momento dell'installazione ma altresì nel corso del tempo, attraverso un programma ben definito di controlli periodici;

CHE la legislazione italiana, attraverso il D.Lgs.81/2008 e s.m.i., inerente le attrezzature di lavoro, fissa dei precisi obblighi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione delle cappe aspiranti, stabilendo all'art.71 che *"il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza"* e *"provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici e ad interventi di controllo straordinari"* e all'art.64 comma 1 che *"gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento"*;

CHE la medesima azione di controllo sopra indicata è ancora richiamata con riferimento specifico al Titolo IX – Sostanze pericolose del D.Lgs.80/2008 ed in particolare all'art.224, che prevede tra le misure generali per la prevenzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi la fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione adeguate e all'art.225 ("Misure specifiche di protezione e prevenzione") secondo il quale *"il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di appropriate misure di protezione collettive alla fonte del rischio"*;

CHE l'esigenza di uniformare le varie normative nazionali del settore e di definire nuovi standard prestazionali delle cappe chimiche ha portato all'emanazione della normativa comunitaria UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza e prestazione per tutte le nuove cappe di aspirazione immesse sul mercato comunitario;

CHE si distinguono dalle cappe chimiche, e di conseguenza sono escluse dalle suddette linee guida, le **cappe biologiche a flusso laminare**, utilizzate per la manipolazione degli agenti biologici, le quali sono un valido sistema di prevenzione primaria in quanto impediscono la diffusione di materiale biologico potenzialmente pericoloso, sono classificate in tre categorie (Classe I, Classe II, Classe III) a seconda del livello di protezione che garantiscono all'operatore, all'ambiente circostante e al prodotto e devono essere conformi alla norma UNI EN 12469 e possedere i requisiti minimi di performance riportati nella tabella 4 della norma, oltre che essere provviste di filtri HEPA;



DATO ATTO che, alla luce dei riferimenti normativi suddetti, risulta obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento tutte le cappe chimiche e le cappe biologiche a flusso laminare presenti ed in uso presso i laboratori assegnati;

CHE in seguito al censimento effettuato nel 2016 e 2017 le cappe ad uso dei laboratori dei Distretti Provinciali risultano essere i seguenti:

Cappe presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **Pescara**:

Tipologia	Sigla	Costruttore	Modello	Numero di Serie
Cappa Biologica a flusso laminare	PE/BIO/140	THERMO FISHER SCIENTIFIC	MSC-ADVANTAGE 1.2	<u>S/N</u> : 41130827
Cappa Biologica a flusso laminare	PE/BIO/166	ESCO MICRO LTD	BLUSPACE LUCE TIPO 120	<u>S/N</u> : --
Cappa chimica	PE/BIO/161	MOMO LINE SRL	BEL AIR 56 K180	<u>S/N</u> : 537
Cappa chimica	PE/BIO/165	MOMO LINE SRL	BEL AIR 56 K180	<u>S/N</u> : 534
Cappa chimica	PE/CH/221		JOLLY SET ("Cappa Chimica Certif.NORME EN14175 dim.1500x800 completa di ELETTRASPIRATORE 1 VELOCITA' TRIFASE")	
Cappa chimica	PE/CH/230	SCALORI		
Cappa chimica	PE/CH/232			
Cappa chimica	PE/CH/307	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000709
Cappa chimica	PE/CH/309	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000824
Cappa chimica	PE/CH/310	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000780
Cappa chimica	PE/CH/312	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000774
Cappa chimica	PE/CH/315	MOMO LINE		
Cappa chimica	PE/CH/318		Cappa in plexiglas	
Cappa chimica	PE/CH/320		Cappa in plexiglas	
Cappa chimica	PE/CH/321		Cappa in plexiglas	
Cappa chimica	PE/CH/323		Cappa in plexiglas	
Cappa chimica	PE/CH/326	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000782
Cappa chimica	PE/CH/327	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000685
Cappa chimica	PE/CH/328	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000877
Cappa chimica	PE/CH/329	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000779



Cappa chimica	PE/CH/339	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 000767
Cappa chimica	PE/CH/340	ARREDI TECNICI VILLA SPA	DYNAMIKA STANDARD	<u>S/N</u> : 00781
Cappa chimica	PE/CH/343	GIUSEPPE MAZZOLA	-----	<u>S/N</u> : -----
Cappa chimica	PE/CH/364	MOMO LINE	BEL AIR 56 K120	<u>S/N</u> : 536
Cappa chimica	PE/CH/365	MOMO LINE	BEL AIR 56 K180	<u>S/N</u> : 535
Cappa chimica	PE/CH/367	MOMO LINE	CARBOCHEM A90P	<u>S/N</u> : C127
Cappa chimica	PE/FIS/10	NUOVA FIMS	-----	<u>S/N</u> : -----

Cappe presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **Teramo**:

Tipologia	Sigla	Costruttore	Modello	Numero di Serie
Cappa Biologica a flusso laminare	TE/BIO/57	FASTER	CYTOSAFE 2006	<u>S/N</u> : F74500140
Cappa Biologica a flusso laminare	TE/BIO/66	INTERNATIONAL PBI SPA	COMFORT SECURITAS 24058	<u>S/N</u> : 24058
Cappa Biologica a flusso laminare	TE/BIO/76	FASTER	BHA 72 1101	<u>S/N</u> : 1101
Cappa Biologica a flusso laminare	TE/CH/92	JOUAN SA	MSC 12	<u>S/N</u> : 41168185
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	TE/CH/83	KOTTERMANN GMBH CO	2-418 NL	<u>S/N</u> : -----
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	TE/CH/84	KOTTERMANN GMBH CO	2-418 NL	<u>S/N</u> : 10.05.02.002
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	TE/CH/85	KOTTERMANN GMBH CO	2-421 NT	<u>S/N</u> : 2-4211-721721
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	TE/CH/86	ARREDI TECNICI VILLA SPA	VITROSTEEL TYPE AT8101	<u>S/N</u> : DP0460
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	TE/CH/103	Gallo ERLAB DFS SA	4000 C	<u>S/N</u> : 14606

Cappe presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **L'Aquila**:

tipologia	Sigla cappa	Costruttore	Modello	Numero di Serie
Cappa Biologica a flusso laminare	AQ/BIO/25	THERMO FISHER SCIENTIFIC	KS 12	S/N 40619946
Cappa Biologica a flusso laminare	AQ/BIO/27	THERMO FISHER SCIENTIFIC	KS 18	S/N 40619947
Cappa Biologica a flusso	AQ/BIO/74	STREAMLINE	T 120	S/N 64739



laminare		LABORATORY PRODUCTS		
Cappa chimica a ricircolo d'aria con filtri	AQ/BIO77	ERLAB DFS SA	Captair chem	S/N PO811 5851 026
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/BIO/63	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200313
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/90	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200308
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/93	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200310
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/94	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200309
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH110	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200318
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/111	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200317
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/119	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200314
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	AQ/CH/120	BICASA SPA	BE 136 120X92X255 CM	S/N 200315

Cappe presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **Chieti**:

Tipologia	Sigla cappa	Costruttore	Modello	Numero di Serie
Cappa chimica ad espulsione d'aria (senza filtri) V.A.V – EN14175-6	CH/CH/139	VILLA	DYNAMIKA	S/N: 17078QS

VISTA la nota del RSPP prot. 18902 del 11.08.2017 con cui si evidenzia l'urgenza della verifiche dell'efficienza di aspirazione delle cappe;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;



VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*,

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*,

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “ Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;



VISTO l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”* (lett a);

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip e vista la sentenza n.03954/2015 del Consiglio di Stato, che definisce il suddetto elenco quale elenco gestito da Consip costituito a seguito di bando di abilitazione;

DATO ATTO che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l'indagine di mercato condotta dal Rup, di cui alla nota prot 22929 del 14.09.2017;

CONSIDERATO che il RUP, al fine di garantire la massima trasparenza ed nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha condotto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato sulla base dell'elenco delle ditte abilitate al Mepa-bando *“ Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”* restringendo il campo di ricerca ai soli operatori economici con area di consegna in Abruzzo abilitati al momento della ricerca prima settimana di settembre 2017;

CHE i risultati dell'istruttoria condotta dal RUP sono riportati nella nota prot 22929/2017(allegata) da cui si evince che:

-l'offerta della ditta Techno srl prot 22792/2017 è conforme alle norme internazionali richieste;



- il servizio offerto dalla ditta è pienamente corrispondente alle esigenze dell'Arta per sicurezza e qualità;
- la ditta selezionata, in aggiunta rispetto ad altre società del settore, ha tempi di intervento di 48 ore, formazione per i lavoratori dell'Ente, smaltimento filtri HEPA attraverso la sessa società iscritta all'albo degli smaltitori,,sostituzioni filtri HEPA direttamente perché dotati di magazzino, certificazione ISO 9001:2015 esclusiva e specifica per le cappe.
- la ditta esegue anche prestazioni aggiuntive mai eseguite da altre in precedenza all'Arta: disinfezione interna ed esterna, campionamento microbiologico con tamponi, verifiche sicurezza elettrica, verifica parametri fisici di aspirazioni a protezione sia dell'operatore che dei materiali.
- che l'offerta comprende quindi interventi che i precedenti contratti non garantivano seppur con prezzi inferiori.
- il prezzo fissato risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella di prezzi rilevati attraverso un'indagine di mercato svolta dal Rup su internet e sul Mepa;

VISTA la valutazione positiva espressa dal RUP sul fornitore;

VISTE le esigenze impellenti di sicurezza ribadite dal Rup anche nella nota prot.22929/2017 a causa delle quali è necessario rivolgersi ad operatori che garantiscano le massime garanzie sia in termini di prestazioni che di certificazioni;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ex art. 36 comma 2 lett a);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 93 stesso;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 103 stesso;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP , nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta con un unico fornitore, ditta Techno srl per la fornitura del servizio annuale di validazione di n. 49 cappe, come sopra specificato per un importo di € 12.281,85 escluso Iva:

CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto è necessario procedere alla redazione del DUVRI, trasmesso con nota del RSPP prot. 7987/2017 ;

CHE il Rup si impegna a consegnare il DUVRI alla ditta aggiudicataria e al controllo del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del



D.lgs 50/2016, il dr.Massimo Giusti;

DATO ATTO che con delibera D.G. n.74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", vista le note del RUP sopra citate;

RITENUTO di impegnare la somma di € 4.994,62 per il periodo settembre-dicembre 2017 sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017 e la somma di € 9.989,24 sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportata nell' allegata nota prot. 22929/2017 (allegata al presente atto), al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura del servizio annuale di validazione delle cappe presenti nei laboratori dei Distretti Arta, così come descritto nell'allegato Capitolato Speciale;
2. **di procedere** all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta con un unico fornitore, ditta Techno srl per la fornitura del servizio biennale riportato in premessa per un importo di € 14.983,86 iva compresa;
3. **di stabilire** che il Rup si impegna a consegnare il DUVRI alla ditta aggiudicataria e al controllo del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
4. **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr.Massimo Giusti;
5. **di impegnare** la somma di € 4.994,62 per il periodo settembre-dicembre 2017 sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017 e la somma di € 9.989,24 sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area



Amministrativa

Dr. Gianfranco Attili

Data, 19/09/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

